



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

##### **Circolare regionale 29 dicembre 2017 - n. 13**

Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia Pubblicazione della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38 «Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della regione)- BURL n. 52, supplemento del 30 dicembre 2017 – e richiamo della disciplina applicabile per la presentazione delle liste provinciali di candidati . . . . . 2

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**Circolare regionale 29 dicembre 2017 - n. 13  
Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia  
Pubblicazione della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38 «Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della regione)- BURL n. 52, supplemento del 30 dicembre 2017 - e richiamo della disciplina applicabile per la presentazione delle liste provinciali di candidati**

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia  
Alle Prefetture della Lombardia  
Ai Tribunali della Lombardia  
Alle Corti di Appello di Milano, Brescia e Trento  
Al Presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia

La legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38 dispone alcune modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo aggiornato della l.r. 17/2012, coordinato con le modifiche intervenute, è consultabile sul sito <http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/Main.aspx>.

In occasione delle prossime consultazioni per il rinnovo degli organi della Regione Lombardia si rammenta, in particolare, che, in base al combinato disposto dell'art. 9 della legge 108/1968 e dell'art. 14 della legge 53/1990, che continuano a trovare applicazione in virtù del rinvio alla normativa statale di cui all'art. 1, comma 41, della legge regionale 17/2012, e fatto salvo l'esonero dalla sottoscrizione degli elettori stabilito dall'art. 1, commi 8 e 16, della medesima legge regionale:

- le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale ove è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello della votazione (a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20);
- la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 (i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali, etc...);
- nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati;
- le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Si dispone la pubblicazione della presente circolare sul Bollettino ufficiale della Regione e si invitano le Amministrazioni in indirizzo a volerne dare diffusione mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Il segretario generale  
Antonello Turturiello